PO FSE Basilicata 2014-2020 - Avviso Pubblico #Destinazione Giovani

Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni Ordinistiche

**ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO**

|  |  |
| --- | --- |
| Il/La sottoscritto/a |  |
| nato/a |  | Prov.  |  | il |  |
| Codice Fiscale  |  |
| legale rappresentante del Soggetto Ospitante  |  |
|  Partita IVA |  |
| sede legale in |  | Prov.  |  | Indirizzo |  |
| delega alla firma conferita in data |  |
| con che tipologia di atto  |  |
| d’ora innanzi Beneficiario per la realizzazione dell’operazione finanziata a valere sull’Avviso pubblico de quo, nell’ambito del PO Basilicata FSE 2014-2020,  |

VISTI:

* Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio
* Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio
* Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E L 352/1 del 24/12/2013
* Regolamento delegato (UE) n.240 del 7 gennaio 2014 relativo al codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo
* Regolamento di esecuzione (UE) n.288 del 25 febbraio 2014 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
* Regolamento di esecuzione (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
* Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
* Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
* Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012
* Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
* Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
* Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n.C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 modificato da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione dell’11/11/2020 C(2020) 7906
* Deliberazione di Giunta regionale n.1594 del 22 dicembre 2014 che identifica il partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 in conformità al Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei approvato con il Regolamento (UE) n.240/2014
* Deliberazione di Giunta regionale n.683 del 22 maggio 2014 che approva il Regolamento di funzionamento del partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020
* Deliberazione di Giunta regionale n.141 del 10 febbraio 2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n.1303/2013
* Deliberazione della Giunta Regionale n.621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria
* Documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015
* Deliberazione della Giunta Regionale n.1132 del 03 settembre 2015 che prende atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020
* Deliberazione di Giunta regionale n.1427 del 10 novembre 2015 che approva la Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;
* Deliberazione di Giunta regionale n.323 del 29 marzo 2016 che approva il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP);
* Deliberazione di Giunta regionale n.514 del 17 maggio 2016 che modifica il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP);
* Deliberazione di Giunta regionale n.803 del 12 luglio 2016 che apporta modifiche alla Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;
* Deliberazione della Giunta Regionale n.1260 del 8 novembre 2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
* Deliberazione della Giunta Regionale n.740 del 02 agosto 2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
* Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
* Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
* Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
* Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
* Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
* Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
* Decreto legislativo n.151 del 14 settembre 2015, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
* Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
* Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.02/2009 Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo;
* Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n.26
* Legge regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”
* Deliberazione di Giunta regionale n.243 del 23 febbraio 2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze
* Deliberazione di Giunta regionale n.1625 dell’8 novembre 2011 che istituisce il repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata”
* Deliberazione di Giunta regionale n.845 del 4 agosto 2017 relativa alle Linee Guida sulle procedure di standard minimi di prestazione e attestazione del sistema dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
* Delibera di Giunta Regionale n.1130 del 24 ottobre 2017 “Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”
* Deliberazione della Giunta Regionale n.1406 del 21 dicembre 2017 che prevede il finanziamento di interventi di contrasto alla disoccupazione a valere sulle risorse del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 1 Creare e mantenere l’occupazione

PREMESSO che

* con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “#Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni Ordinistiche”;
* con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato approvato lo schema di atto unilaterale di impegno, in linea con lo schema allegato al Manuale delle procedure di gestione FSE 2014-2020;

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue:

# Articolo 1 - Oggetto dell’Atto unilaterale di impegno e descrizione delle attività e tempi per la realizzazione dell’intervento

1. Il presente Atto unilaterale d’impego disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto ospitante beneficiario del contributo, a titolo di rimborso dell’indennità di partecipazione versata a favore dei destinatari di cui all’articolo successivo, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori, nei termini e nei limiti previsti dall’Avviso Pubblico “#Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni Ordinistiche”.
2. La durata massima del periodo ammissibile a finanziamento è di 6 mesi sia per le indennità erogate per tirocini obbligatori che per quelli non obbligatori.
3. Nel caso di tirocini già in corso l’ammissibilità del finanziamento è riconosciuta dalla data indicata nell’Avviso Pubblico con riferimento alla finestra per cui ci si è candidati.
4. Il Beneficiario entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione (con valore di notifica) sul BUR Basilicata, nonché sul sito istituzionale della Regione Basilicata, dell’Atto del Dirigente dell’Ufficio che approva gli elenchi delle istanze ammissibili e finanziabili provvederà a trasmettere all’Ufficio Competente per l’Operazione (UCO), il presente Atto Unilaterale sottoscritto e corredato di:
5. Comunicazione di avvio delle attività previste (anche se precedente alla data di sottoscrizione dell’Atto). In particolare si dovrà comunicare sia la data di avvio del tirocinio che del periodo di ammissibilità a contributo se diverse tra loro;
6. Dichiarazione di indetraibilità dell’IVA;
7. Le attività oggetto del presente Atto saranno comunque avviate entro la data indicata in riferimento alla finestra per cui ci si è candidati e concluse entro e non oltre 6 mesi dal loro avvio (fatte salve proroghe del Tirocinio per motivazioni ammissibili e/o proroghe disposte dalla Regione) e rendicontate entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle stesse, salvo proroghe disposte dalla Regione Basilicata.
8. Il mancato rispetto del termine di conclusione delle attività progettuali, come sopra indicato, comporta la revoca dell’affidamento.

# Articolo 2 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
2. avere un’età non superiore a 34 anni compiuti (34 anni + 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. essere residente o domiciliato in Regione Basilicata;
4. essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dell’art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019);
5. non aver avuto né avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante;
6. per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale della Regione Basilicata;
7. non essere ancora iscritto all’Ordine/Collegio/Albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l’esame di stato per l’iscrizione allo stesso. L’iscrizione all’Ordine/Collegio/Albo per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell’esame di stato comporta l’automatica conclusione del periodo di tirocinio.

**Articolo 3 – Obblighi del Beneficiario**

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Beneficiario si impegna a:
	1. rispettare le disposizioni e gli adempimenti contenuti nell’Avviso Pubblico “#Destinazione Giovani Tirocini Obbligatori e non Obbligatori delle Professioni Ordinistiche” e nel Protocollo d’Intesa;
	2. accettare di realizzare le attività di cui all’art.1 nei termini dell’art. 2 e secondo le ulteriori precisazioni di seguito indicate;
	3. svolgere l’operazione secondo i termini e le modalità indicate nella proposta progettuale approvata salvo eventuali ulteriori richieste di modifica da formalizzare all’UCO nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative;
	4. trasmettere, al più tardi entro la data di inizio di presentazione delle domande di partecipazione, l’Avviso di selezione dei destinatari, ove previsto, all’Ufficio dell’AdG, onde consentire la più ampia diffusione e conoscibilità delle opportunità offerte dal FSE, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del P.O.;
	5. rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n.740/2018 “Descrizione del Sistema di Gestione e controllo e Manuale delle Procedure del PO FSE Basilicata 2014-2020” e ss.mm.ii, nonché quelle di cui alla Strategia di Comunicazione ed al Manuale della Linea Grafica (sito [www.europa.basilicata.it/fse](http://www.europa.basilicata.it/fse));
	6. osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di istruzione e formazione professionale, nonché le direttive e le istruzioni emanate dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
	7. assicurare l’osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità (<http://europa.basilicata.it/fse/archivio/>);concludere i percorsi formativi entro 6 mesi dal loro avvio (fatte salve proroghe del Tirocinio per motivazioni ammissibili e/o proroghe disposte dalla Regione) fornendone formale dichiarazione entro 10 giorni;
	8. trasmettere la dichiarazione finale di spesa entro 30 giorni dalla conclusione dell’operazione attestato da formale comunicazione di chiusura;
	9. predisporre, redigere e garantire la corretta tenuta dei registri obbligatori;
	10. rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario, previste delle disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti, ivi inclusi quelli relativi ai destinatari finali rilevabili dalla “Scheda partecipante interventi FSE” allegata alla Dichiarazione del Tirocinante;
	11. garantire la qualità e la correttezza delle informazioni di cui alla “Scheda partecipante interventi FSE”, predisposte e trasmesse per ciascun Destinatario degli interventi in fase di candidatura, acquisendo opportuna documentazione attestante la veridicità dei dati ivi indicati;
	12. assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nelle attività di selezione dei partecipanti;
	13. compilare le sezioni del sistema informativo SIRFO, per quanto attiene i dati di competenza del Beneficiario ed, in particolar modo, le sezioni descrittive relative ai risultati conseguiti, accludendo eventuale documentazione fotografica dell’attività svolta, con liberatoria al trattamento dati;
	14. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e pubblicità” degli interventi previste dalle disposizioni attuative e dall’Avviso, nonché attenersi alle indicazioni di cui alla Strategia di Comunicazione ed al Manuale della Linea Grafica;
	15. informare il pubblico sul sostegno finanziario dell’Unione ottenuto esponendo almeno un poster con le informazioni sul progetto (formato minimo A3; schema riportato nel Manuale della Linea Grafica) in luogo facilmente visibile al pubblico;
	16. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell’operazione, ivi incluse quelle che obbligano all’inserimento dei riferimenti al finanziamento a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020 su tutta la documentazione di spesa (giustificativi, conferimenti, contratti…);
	17. adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni (il Beneficiario dovrà espressamente indicare quale modalità presceglie);
	18. rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
	19. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
	20. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento ecc.);
	21. accettare di venire incluso nell’elenco dei beneficiari;
	22. assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
	23. attenersi a quanto previsto dall’ art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Principio di necessità nel trattamento dei dati” nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
	24. assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all’avvio e durante la realizzazione dell’operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014;
	25. assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
	26. stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
	27. accettare i controlli dell’Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto del presente Atto;
	28. accettare di fornire eventuali ulteriori report o a modificare la tempistica di trasmissione di quelli succitati se così stabilito nell’ambito del Sistema di Gestione del PO FSE 2014-2020 o del SIAP o in altro sistema di monitoraggio e controllo stabilito dalla normativa vigente;
	29. non utilizzare il tirocinante per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, o personale assunto con contratto a termine;
	30. sottoscrivere l’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sull'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado e affini con il destinatario;
	31. non apportare variazioni o modifiche al tirocinio senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione; quest’ultima previa valutazione autorizzerà o meno le variazioni o modifiche al tirocinio, comunicandolo al soggetto ospitante;
	32. Comunicare eventuali sospensioni del tirocinio entro il giorno successivo dalla stessa tramite PEC all’Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it .
	33. Comunicare eventuali variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d’azienda del soggetto ospitante, sede svolgimento tirocinio), tramite PEC all’Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
	34. designare un tutor professionale in possesso dei seguenti requisiti:
* regolarmente iscritto da almeno 3 anni ad un Ordine o Collegio Professionale della Regione Basilicata;
* nel caso di tirocinio obbligatorio, in possesso delle caratteristiche previste dai rispettivi ordinamenti;
* nel caso di tirocinio non obbligatorio, in possesso di competenze coerenti agli obiettivi formativi del tirocinio, attestato dall’Ordine/Collegio/Albo di riferimento che vista il progetto formativo in cui è indicato il suo nominativo e le competenze possedute.

In caso di assenza del tutor superiore a 15 giorni, si impegna ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi;

* 1. assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dalla norma (per i tirocini obbligatori) o dal progetto formativo (per gli altri tirocini);
	2. mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
	3. operare da Sostituto d’Imposta con riferimento alle indennità di partecipazione al tirocinio erogate al destinatario e rimborsate ai sensi dell’art.10 dell’A.P.;
	4. rilasciare al tirocinante la certificazione dei redditi da lavoro dipendente o assimilati (CUD).

**Articolo 4 - Verifiche**

1. La Regione può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione dell’intervento, nonché l’assolvimento di tutti gli adempimenti correlati ad aspetti amministrativi, contabili e gestionali.
2. Il Beneficiario assume, altresì, l’obbligo di accettare e facilitare tutti controlli amministrativi e/o gestionali previsti nell’ambito del Sistema di gestione e controllo del PO FSE Basilicata 2014-2020.
3. Il Beneficiario è tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Regione, documenti concernenti i tirocini attivati.
4. Il Beneficiario deve assicurare la massima collaborazione al personale interessato nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

# Articolo 5 - Risorse finanziarie

1. Gli interventi programmati nell’ambito dell’Avviso Pubblico #Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni Ordinistiche” sono finanziati con risorse del PO FSE 2014/2020 Basilicata - Asse 1 - Obiettivo specifico 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani”

# Articolo 6 - Aspetti amministrativo-finanziari

1. Il soggetto ospitante deve chiedere l'erogazione del contributo presentando domanda al termine di ogni bimestre o al termine del periodo finanziabile di massimo 6 mesi.
2. La domanda di rimborso può pervenire, esclusivamente tramite sistema informativo SIRFO, entro 30 giorni dal termine di ogni bimestre o entro 30 giorni dal termine del periodo finanziabile, corredata dalla seguente documentazione:
3. copia giustificativi di spesa e di pagamento (idonei a garantirne la tracciabilità a favore del tirocinante, ai sensi dell’art.3, comma 2 della legge n.136/2010);
4. documentazione idonea a fornire evidenza del trattamento delle indennità come redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art.50 co.1, lett. c), DPR n.917/1986 TUIR - riso. A.E. n.95/E/2002);
5. registro di presenza mensile firmato dal tirocinante e dal tutor professionale per il soggetto ospitante;
6. relazione intermedia/finale sull’attività svolta dal tirocinante, redatta da questi secondo il formato reso disponibile dalla Regione, controfirmata dal tutor professionale e vistata dall’Ordine/Collegio/Albo di riferimento. La relazione contiene anche la dichiarazione dell’effettivo svolgimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle presenze previste mensilmente per il periodo finanziabile o dell’effettiva percentuale mensile sulla cui base è stato effettuato il pagamento.
7. Eventuali sospensioni che posticipano la data di termine del periodo finanziabile saranno tenute in considerazione esclusivamente se comunicate come da articolo successivo.
8. Verificata la conformità della documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dal presente Avviso, nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, previo esito positivo dei controlli gestionali, la Regione procede alla liquidazione del finanziamento.
9. In caso di presentazione con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, la domanda non è ammessa a rimborso.
10. In caso di mancata presentazione nel termine o di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, la Regione procede a richiesta di presentazione e/o integrazione per il perfezionamento della documentazione ed il soggetto ospitante deve procedere alla presentazione e/o al perfezionamento entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notifica della richiesta, pena la decadenza dal contributo.

# Articolo 7 - Variazioni e modifiche del progetto

1. Non è consentito apportare variazioni o modifiche al tirocinio senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione; quest’ultima, previa valutazione, autorizzerà o meno le variazioni o modifiche richieste, comunicandolo al soggetto ospitante.
2. Nel rispetto dei termini e nei modi previsti dai singoli ordinamenti professionali, è prevista la possibilità di richiedere una sospensione del tirocinio. Tale sospensione non comporta un prolungamento del periodo rimborsabile ma ne posticipa esclusivamente la data di fine periodo rimborsabile per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.
3. La sospensione deve essere motivata e comunicata, entro il giorno successivo dalla stessa, tramite PEC all’Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it
4. Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d’azienda del soggetto ospitante, sede svolgimento tirocinio), il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà comunicarlo (appena le stesse diventano operative) tramite PEC all’Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
5. Nel caso in cui il Tirocinio dovesse chiudersi per qualsiasi motivo prima del periodo indicato nell’Istanza di partecipazione il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà comunicarlo, entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione, tramite PEC all’Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. In tal caso l’importo riconoscibile sarà rimodulato sulla base dell’effettivo costo sostenuto dal Soggetto ospitante alla data comunicata. In nessun caso saranno ammessi rimborsi per periodi di Tirocinio inferiori a due mesi.

# Articolo 8 - Clausola di esonero di responsabilità

1. Il Beneficiario è l’unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione degli interventi oggetto del presente Atto unilaterale, ed è altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni.
2. Il Beneficiario solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione degli interventi nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell’Amministrazione.
3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi ed ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Beneficiario e terzi, fa capo in modo esclusivo al Beneficiario, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
4. Il Beneficiario è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire l’Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto Unilaterale.

# Articolo 9 – Risoluzione, decadenza, penali

1. Qualora vengano accertati aspetti di difformità nello sviluppo dell’intervento, ivi compreso l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 3 del presente Atto, l’Amministrazione prescrive al Beneficiario di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare le difformità, fissandone i termini.
2. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l’Amministrazione provvede alla revoca dell’affidamento e al conseguente recupero delle somme già erogate.
3. Laddove, in esito a verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE, successive alle erogazioni dell’Amministrazione, anche se effettuate dopo la chiusura del rendiconto, dovessero emergere irregolarità determinanti la restituzione, se pur parziale, delle somme percepite, il Beneficiario si impegna ad effettuare la restituzione delle somme entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di recupero, mediante versamento sul conto e con la causale che verrà lì indicata.

# Articolo 10 - Rinvio

1. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

# Articolo 11 - Validità ed efficacia dell’atto unilaterale di impegno

1. Il presente atto ha validità e produce i suoi effetti fino all’ adozione del provvedimento amministrativo finale del procedimento.

# Articolo 12 - Esenzione da imposte e tasse

1. Il presente Atto è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell’art.5 della legge n.845/78.

# Articolo 13 - Tutela della riservatezza

1. La sottoscrizione del presente Atto determina l’inclusione del Beneficiario nell’Elenco dei Beneficiari che deve essere pubblicato dalla Pubblica Amministrazione concedente (con l’indicazione della denominazione dell’operazione e l’importo del finanziamento pubblico destinato alla medesima).
2. Al fine di prevenire il rischio di frode, l’AdG ha aderito al sistema “ARACHNE”, il Risk Scoring Tool adottato a livello comunitario per la prevenzione delle frodi nella programmazione 2014-2020, che prevede l’utilizzo dei dati relativi ai partenariati beneficiari, disponibili anche nelle banche dati esterne, per l’elaborazione degli indicatori previsti al Regolamento (CE) 45/2001. Si informano i beneficiari, pertanto, che i dati saranno trasmessi al Sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, per l’elaborazione degli indicatori richiesti.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto, la Regione Basilicata dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”)
4. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto unilaterale:
5. titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. è il Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Via VINCENZO VERRASTRO, 4 CAP: 85100, CITTÀ: POTENZA, Codice Fiscale n.80002950766 – PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it),
6. delegato al trattamento è il Dirigente Pro tempore dell’Ufficio Politiche del Lavoro;
7. responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 e 29 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., è \_il Beneficiario in epigrafe al fine esclusivo di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza ed in conformità alle direttive impartite direttamente dal Titolare;
8. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà: a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all’attuazione del presente atto convenzionale; b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni; e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza; g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate; h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento; i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento; j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma; k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR; m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.
9. È fatto esplicito divieto al responsabile esterno di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattati nell’ambito delle attività convenzionali.
10. È fatto obbligo al beneficiario, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell’art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all’interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione SIRFO2014 per il tempo necessario alla conclusione e all’espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

# Articolo 14 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Potenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data Il Rappresentante Legale del Soggetto Ospitante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*